



COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 88 DEL 7/5/2010	OGGETTO:indirizzi in merito all'utilizzo dei voucher (buoni lavoro) per l'esecuzione di lavoro occasionale di tipo accessorio e di solidarietà.
-------------------------------	--

L'anno Duemiladieci addi sette del mese di **Marzo** , previo inviti, si è riunita la Giunta Comunale alle ore 19.00 con l'intervento dei Sigg.:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
POMPIZI Alberto	Sindaco	X	
DI BATTISTA Alfonso	Vice Sindaco	X	
FANI' Cristian	Assessore	X	
PAPA Stefano	Assessore	X	
DI SABATINO Giorgio	Assessore	X	
MALATESTA Riccardo	Assessore	X	
IPPOLITI Marcello	Assessore	X	

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (ai sensi dell'art. 97, 4° comma del D.Lgs n. 267/2000) il **Segretario Comunale, Avv. Carlo Pirozzolo**

Il Sindaco, **Sig. Alberto Pompizi**, constatato che il numero degli intervenuti rende legale e valida la seduta, la dichiara aperta ed invita i presenti a trattare la materia in oggetto.

Relazione dell'Assessore alle politiche sociali

Il lavoro occasionale di tipo accessorio costituisce una nuova tipologia di rapporto, introdotto nel nostro ordinamento dal D.lgs. n.276/2003 (cosiddetta Riforma Biagi), con l'obiettivo di attrarre nell'alveo della legalità talune attività lavorative a carattere saltuario e marginale, svolte da soggetti a rischio di esclusione sociale o, comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro o in procinto di uscirne e che altrimenti avrebbero operato in nero senza alcuna protezione previdenziale e assicurativa.

La Legge n.133 del 6 Agosto 2008 (Legge Tremonti), la legge n.33 del 9 Aprile 2009 e per ultima la Legge n. 191 del 23 Dicembre 2009 (Legge Finanziaria 2010) hanno progressivamente ampliato la platea dei prestatori e le aree di attività in cui si applica il lavoro occasionale.

Va ricordato che l'art.1, comma 2, del D.lgs. 276/2003 stabiliva la non applicazione del decreto stesso alle Pubbliche amministrazioni. Tuttavia, con la legge n.33/2009 viene introdotta un'eccezione esplicita all'esclusione delle Amministrazioni pubbliche dal campo di applicazione della legge Biagi. Le Amministrazioni pubbliche, pertanto, vengono incluse tra i committenti che possono acquisire prestazioni lavorative per allestire manifestazioni sportive, culturali, fieristiche e caritatevoli, avvalendosi di collaborazione esterna.

Sono evidenti i vantaggi che questi tipo di lavoro offre ad entrambe le parti, datore di lavoro e lavoratore, grazie alla particolare configurazione del rapporto:

- il datore di lavoro/committente può beneficiare di prestazioni occasionali a fronte di esigenze della stessa natura, con garanzia della copertura assicurativa per eventuali infortuni sul lavoro e riduzione al minimo degli adempimenti di carattere amministrativo e dei rischi di vertenze;
- il lavoratore può integrare le sue entrate con compensi esenti da imposizione fiscale, fruendo della tutela previdenziale e assicurativa.

Il lavoratore, in sostanza, non viene assunto ma viene utilizzato solo nei casi di necessità e viene retribuito attraverso dei "buoni lavoro" (voucher) il cui utilizzo è dall'INPS regolamentato nella Circolare n.104 del 1° Dicembre 2008.

Con la legge finanziaria 2010 il legislatore modifica significativamente il quadro di riferimento ampliando così la possibilità di utilizzo del lavoro flessibile per gli Enti locali in determinati settori (lavoro di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti) dando la possibilità di estenderlo senza limiti oggettivi a determinate categorie di prestatori (studenti con meno di 25 anni di età, pensionati e percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito).

L'INPS, poi, con Circolare n. 17 del 3 Febbraio 2010, ha fornito i primi chiarimenti:

Tra le attività che possono essere effettuate da qualsiasi prestatore si riscontrano:

- I lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti di cui al comma 1, lett.b), anche se il committente è un Ente locale,
- Le manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico di cui al comma 1 lett. D) anche se il committente è una pubblica amministrazione.

Pertanto le attività concernenti i “ lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti” sono circoscritte, nell’ambito del settore pubblico, agli Enti locali, dovendosi intendere per essi i Comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni, nonché consorzi cui partecipano enti locali.

Dobbiamo tener conto che il legislatore specifica che il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico e degli Enti locali è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e ove previsto dal patto di stabilità interno (art. 70, comma 10, D.L. 185/2008 convertito nella L. 2/2009).

Il committente, nel nostro caso, l’Ente pubblico, acquista dall’INPS i “buoni Lavoro” attualmente del valore di 10 euro ciascuno e li utilizza per “retribuire” il prestatore, il quale a sua volta andrà a riscuoterli presso qualsiasi ufficio postale ricevendo il 75% del valore nominale, mentre la rimanente parte del valore del buono viene utilizzato dall’INPS per la contribuzione pensionistica che versa alla gestione separata nella misura del 13% per versare il premio assicurativo all’INAIL nella misura del 7% e per coprire spese di gestione nella rimanente misura del 5%;

Va anche precisato che il lavoro occasionale di tipo accessorio, il cui pagamento avviene, come dicevo prima, attraverso “Buoni Lavoro”, garantisce la copertura previdenziale presso l’INPS ed assicurativa presso l’INAIL, non dà diritto alle prestazioni a sostegno del reddito dell’INPS (disoccupazione, malattia, maternità ecc.) ma è riconosciuto ai fini del diritto alla pensione, è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato, è cumulabile con i trattamenti pensionistici e non richiede la stipulazione di alcun tipo di contratto.

Tale strumento di lavoro accessorio potrebbe trovare valida e proficua applicazione anche nelle varie attività socio/culturali che il Comune di Sant’Omero porta avanti ormai da alcuni anni come per esempio l’assistenza agli anziani e ai disabili, l’assistenza agli alunni sugli scuolabus e le tante e varie iniziative culturali che si svolgono soprattutto nel periodo estivo.

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione dell’Assessore alle politiche sociali;

Premesso :

>Che il lavoro accessorio diventa per gli enti locali uno strumento decisamente interessante per rispondere a numerose esigenze che fino a ieri non trovavano risposta.

> Che con la Legge 191/2009 (Legge Finanziaria 2010) il legislatore ha ulteriormente modificato l’art. 70 del D.Lgs. 276/2003 estendendo ulteriormente la possibilità di utilizzo del lavoro accessorio da parte degli Enti locali;

> Che la legge n.33 del 9/4/2009, di conversione del D.L. n.5/2009, ha apportato significative modifiche all’art. 70 del D.lgs n.276/2003 in merito al campo di applicazione del lavoro occasionale di tipo accessorio, in particolare il comma

12 dell'art. 7 ter della surrichiamata L. 33/2009 nel sostituire la lett. D) del 1° comma dell'art. 70 del D.lgs n.276/200, ha inteso indicare tra le prestazioni di lavoro accessorio quelle prestate anche a favore del committente pubblico concernenti le manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e lavori di emergenza o di solidarietà;

Viste, a questo proposito le due note circolari n.44 del 24/03/2009 e n.88 del 09/07/2009 dell'INPS, che fanno riferimento alle prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio (L. 9 Aprile 2009 n.33 che apporta modifiche all'art. 70 del D.lgs.vo 10 settembre 2003 n.276) in base alle quali viene estesa anche agli Enti pubblici la facoltà di assumere il ruolo di "committenti" di lavoro occasionale in diverse situazioni tra cui quelle di lavori di emergenza o di solidarietà;

Vista, altresì, la nota informativa generale dell'INPS con la quale viene esplicitato in dettaglio il sistema di utilizzo dei buoni lavoro (altrimenti denominati "voucher") che andrebbero, a fronte di un corrispettivo in precedenza versato dal Comune all'INPS, successivamente erogati a favore di prestatori di lavoro occasionale di tipo accessorio esclusivamente per le attività riconosciute dalle disposizioni di legge;

Considerato Che questa amministrazione comunale per lo svolgimento di attività istituzionali a carattere sociale e di solidarietà intende avvalersi di persone fuori dal "mondo del lavoro" (disoccupati, pensionati e studenti);

Ritento, pertanto, rilasciare uno specifico atto di indirizzo ai responsabili delle articolazioni organizzative competenti affinché dispongano tutti gli atti necessari di attuazione del presente provvedimento;

Visto

- il D.lgs n.267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
- il D.lgs n.165/2001 e successive modifiche e integrazioni
- il D.lgs n.276/2003 e successive modifiche e integrazioni;
- la legge n.133/2008;
- il D.L. n.5/2009 convertito con modificazioni nella legge n.33/2009;
- la legge n.191/2009 (legge finanziaria 2010)

Preso atto dei pareri riportati in calce alla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n.267/2000;

Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse di cui sopra, compresa la relazione dell'assessore alle politiche sociali, sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo;
- 2) Di approvare, per tutte le motivazioni e finalità esposte nelle premesse, l'utilizzo dei buoni lavoro (voucher), a fronte dell'esecuzione di attività lavorative in occasione di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e lavori di emergenza o di solidarietà;
- 3) Di dare mandato ai Responsabili delle articolazioni organizzative di provvedere alla successiva gestione dei conseguenti interventi amministrativi in attuazione del presente provvedimento;
- 4) Di assegnare al Responsabile dell'Area la somma di € 5.000,00 regolarmente previsti nel bilancio 2010;
- 5) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione legalmente espressa, la presente delibera immediatamente esecutiva, ai sensi di art 134, 4 comma del D.Lgs n. 267//2000.

Il Responsabile del procedimento : Dott.ssa Grazia Faillace

Ufficio Ragioneria

Il responsabile di procedimento-----*F.i.o.*-----

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n.267/2000

Favorevole

Il Responsabile del Servizio-----*F.i.o.*-----

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs n.267/2000

Favorevole

Il responsabile del Servizio-----*F.i.o.*-----



COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge

IL PRESIDENTE
F.to Alberto Pompizi

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Carlo Pirozzolo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione N. 88 del 7-5-2010 viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data 11 MAG. 2010 e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi del D. Lgvo n. 267/2000 art. 124

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Carlo Pirozzolo

Sant'Omero li, 11 MAG. 2010

PROT. N. 5306

La presente delibera il giorno stesso della pubblicazione viene inviata

- AI CAPOGRUPPO CONSILIARI PER ELENCO art. 125 D. Lgvo n. 267/2000
 ALBO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Carlo Pirozzolo

La presente copia composta da n. 6 fogli e n. 6 fasciate e di n. 1 allegati è conforme all'originale esistente presso questo ufficio

Sant'Omero li 11 MAG. 2010



IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Carlo Pirozzolo

ESITO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva

- per decorrenza dei termini, di cui all'art. 134, comma 4°, D.Lgvo n. 267 del 18.08.2000
 perché resa immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgvo 267/2000



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Avv. Carlo Pirozzolo